

## MINISTERO DELLA SALUTE

### **DECRETO 24 maggio 2006 (GU n. 149 del 29-6-2006- Suppl. Ordinario n.157)**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo A. & A. F.lli Zanuccoli Ventilato 85% S».**

IL DIRETTORE GENERALE

del dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria,  
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 12 maggio 2006 dall'impresa Zanuccoli Industrie Zolfi S.r.l., Catania V Strada n. 15 Z.I. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolfo A. & A. F.lli Zanuccoli Ventilato 85% S» uguale al prodotto di riferimento denominato Zolfo Ventilato Scorrevole 85% S registrato al n. 6843, con decreto direttoriale in data 11 novembre 1986 a nome dell'impresa Solfochimica S.A.S. con sede in Realmonte (Agrigento);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato «Zolfo Ventilato Scorrevole 85% S» dell'impresa Solfochimica S.A.S.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Zolfo A. & A. F.lli Zanuccoli Ventilato 85% S» e' conforme a quanto

stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Zolfo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 (dieci) anni l'impresa Zanuccoli Industrie Zolfi S.r.l. con sede in V Strada n. 15 - Zona Industriale - Catania e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato ZOLFO A. & A. F.LLI ZANUCCOLI VENTILATO 85% S con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa Solfochimica S.a.s. ubicato in Realmonte (Agrigento) autorizzato con decreti del 29 novembre 1984/27 marzo 1997.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13291.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 24 maggio 2006

Il direttore generale: Borrello

----> Vedere Allegato a pag. 92 del S.O. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

# ZOLFO A.&A. F.LLI ZANUCCOLI VENTILATO 85% S

(fungicida in polvere secca)

ZOLFO A.&A. F.LLI ZANUCCOLI VENTILATO 85% S  
Registrazione Ministero della Salute n. del

## COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da selenio) g. 85

Coformulanti q.b. a g. 100

Contenuto Kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25

Paritätin.

**IRRITANTE**

**Zanuccoli Industrie Zolfi s.r.l.**

V Strada n. 15 - Zona Industriale - 95121 Catania

Stabilimento di produzione:

**SOFFOCHIMICA S.A.S.**

di Incardona Leonardo Maurizio

Via Contrada Serra Polizzi - Realmonte (AG)

**FRASI DI RISCHIO:** Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**NORME PRECAUZIONALI:** Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

## INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Kg. 25 - 35 per ettaro.

Distribuire il prodotto con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile partendo da un minimo sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

**APPLICAZIONE** - Contro l'oidio della vite.

## EPOCA DI APPLICAZIONE

Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antiodici.

## COMPATIBILITÀ

È compatibile con la maggioranza degli anticrittogamici per trattamenti in polvere. Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con oli minerali, con Captano, con Diclörvos.

**AVVERTENZA:** Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

## FITOTOSSICITÀ

Evitare i trattamenti nelle ore calde.

Può arrecare danno alle coltivar di VITE Sangiovese.

## INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI CINQUE

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**NON OPERARE CONTRO VENTO**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.**